



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE PER LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
ex UFFICIO IX-D.G.V.A.

ASSESSORATI ALLA SANITA'
REGIONI E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA DI BOLZANO
Servizi veterinari

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LORO SEDI

Prot: 36376/P

Servizio Organizzazione e Qualità dei Servizi Veterinari					
Prot. n.		5525		d.d. 13.10.06	
Pervenuta il		12 OTT 2006		OL	
O2	O3	O4	O5	O6	O7
Cat.	Cat.	Cat.	Cat.	Cat.	Cat.
07	01	01	01	10-06	

OGGETTO: Chiarimenti in merito all'applicazione del Reg. CE 853/2004 / depositi frigo / forniture esercizi di ristorazione.

Facendo seguito a richieste di chiarimento pervenute allo scrivente da parte di talune associazioni di categoria in merito all'applicabilità del Regolamento CE n.853/2004 all'attività di deposito a regime di temperatura controllata di alimenti di origine animale ed in merito alla possibilità per gli esercizi di ristorazione di approvvigionarsi di carni macinate e di preparazioni di carni dalle macellerie, si forniscono gli elementi di chiarimento di cui di seguito.

Per quanto concerne gli stabilimenti impiegati in operazioni di commercio all'ingrosso, fisicamente limitate alle sole attività di deposito e di trasporto in regime di temperatura controllata, di alimenti di origine animale confezionati e/o imballati, è sufficiente la registrazione ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 pur rimanendo soggetti ai requisiti di temperatura previsti dal Regolamento CE n. 853/2004.

Diversamente qualora uno stabilimento effettui operazioni di deposito e movimentazione di alimenti di origine animale esposti, quindi non protetti da eventuali contaminazioni, oppure effettui attività di riconfezionamento, rimane soggetto a riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004.

In entrambi i casi sopra riportati, se gli stabilimenti svolgono attività di commercializzazione in Paesi dell'Unione Europea e/o in Paesi Terzi, necessitano del riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004.

Per quanto concerne l'attività di fornitura di carni macinate e preparazioni di carni da un laboratorio di un esercizio di commercio al dettaglio ad un esercizio di ristorazione si rappresenta che la stessa rimane esclusa dal campo di applicazione del Reg. CE 853/2004 e quindi non è soggetta a riconoscimento, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività di cessione ad altre imprese di commercio al dettaglio non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare fornitrice;
- ambedue gli esercizi, fornitore e ricevente, operino nell'ambito dello stesso Comune o di Comuni limitrofi.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

12 OTT. 2006

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio Borrelli)